



Dott. MAURO ROVIDA
Dott. FRANCESCA RAPETTI
Dott. LUCA GIACOMETTI
Dott. CLAUDIA CAPPELLO
Dott. BARBARA MARINI
Dott. MICAELA MARINI
Dott. PAOLO PICCARDO

16128GENOVA - Via Corsica 2/18
Telef.: +39 010 876.641 - Fax: +39 010 874.399
e mail: segreteria@studioroviida.it

Genova, 20 maggio 2010

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: pese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande - Deducibilità dell'IVA non detratta - Condizioni (circ. Agenzia Entrate 19.5.2010 n. 25)

Facendo seguito alle precedenti circolari sul punto si segnala che ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto in precedenza sostenuto, l'IVA addebitata dall'albergo o dal ristorante al cliente che abbia rinunciato, per convenienza economico-gestionale, a chiedere la fattura è deducibile dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP.

In via preliminare, la circolare di cui all'oggetto ricorda che, ai sensi dell'art. 22 co. 3 del DPR 633/72, gli imprenditori non sono obbligati a richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione; detto obbligo, infatti, sussiste soltanto per gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto in relazione a beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa.

In mancanza della fattura, le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sono documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale, quindi mediante documenti che non consentono l'esercizio della detrazione in quanto privi dell'evidenziazione dell'IVA relativa a dette prestazioni.

Pertanto, qualora l'imprenditore e il professionista decidano di non richiedere le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione e, quindi, di non detrarre l'IVA assolta sulle stesse, poiché i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti IVA connessi alle fatture sono superiori al vantaggio economico costituito dall'importo dell'IVA detraibile, all'IVA non detratta può essere riconosciuta la natura di costo inerente all'attività esercitata, con la conseguente deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Rimanendo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Dott. Luca Giacometti